



Studio PIRINU

www.studiopirinu.it

STUDIO PIRINU

DOTT. GIUSEPPE PIRINU

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA GIOVANNI XXIII, 13

07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Tel. 079/670790 – 079/630021 – Fax: 079/634212

Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D

Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

Aprile 2018

Le informative per l'azienda

Le news di aprile	pag. 2
Certificazione per permanenza prolungata in pronto soccorso	pag. 8
Obbligo contributivo Inps per collaboratori familiari	pag. 10
Valutazione di rischi necessari per il lavoro intermittente	pag. 12
Nuove istruzioni dall'INL sul controllo a distanza dei lavoratori	pag. 13
Il regime sanzionatorio del ritardato inoltro della CU	pag. 15
Versamenti contributivi in eccesso alla Gestione separata	pag. 16
Istruzioni Inps per usufruire del <i>bonus</i> giovani	pag. 18
Chiarimenti su computo lavoratori stagionali nel collocamento mirato	pag. 21
Chiarimenti Inps sul Fondo di tesoreria	pag. 22
Esoneri contributivi per CD e IAP	pag. 26
Incentivo Occupazione Neet	pag. 30
Incentivo Occupazione Mezzogiorno	pag. 35
La tassazione delle somme previste in un contratto di prossimità	pag. 41
Novità sull'assistenza sanitaria integrativa dopo il rinnovo del Ccnl pubblici esercizi	pag. 42
Chiarimenti di San.Arti. su autotrasporto e bilateralità	pag. 43
Obblighi di sicurezza per attività delocalizzate	pag. 45
Requisiti per la NASpl	pag. 47
Le ultime novità in materia di premi Inail	pag. 48
Contribuzione lavoratori agricoli 2018	pag. 49
Contribuzione Enasarco 2018	pag. 50

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 aprile 2018	pag. 51
--	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di aprile 2018	pag. 54
--	---------

I formulari per l'ufficio paghe

Certificazione per permanenza prolungata in pronto soccorso	pag. 57
CU Inps e Inail e dichiarazioni reddituali	pag. 59

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Comunicazione di attività lavoristiche da parte di avvocati e commercialisti

L'INL, con nota n. 32 del 15 febbraio 2018, ha comunicato che è disponibile la piattaforma tramite cui i professionisti iscritti all'albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che svolgono adempimenti in materia di lavoro, devono dare comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendono svolgere tali adempimenti, ex articolo 1, L. 12/1979.

L'Ispettorato ritiene opportuno che la suddetta comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, al fine di semplificare e accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

L'accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di identità digitale.

L'INL, con nota n. 38 del 23 febbraio 2018, ha fornito alcune precisazioni, specificando che le comunicazioni vanno effettuate, secondo le modalità semplificate disponibili dal 1° marzo 2018, in relazione allo svolgimento di *"adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale"* (articolo 1, comma 1, L. 12/1979), a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL e in relazione alle Province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32/2018.

L'INL ha anche reso disponibili alcune *Faq* relativamente all'adempimento.

(INL, nota, 15/2/2018, n. 32; INL, nota, 23/2/2018, n. 38; INL, comunicato, 1/3/2018)

Cooperative sociali: pubblicati i quesiti

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2491 del 22 febbraio 2018, ha pubblicato alcuni quesiti relativamente alle cooperative sociali, successivamente all'entrata in vigore dei D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, recanti rispettivamente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e il Codice del Terzo settore.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 22/2/2018, n. 2491)

Tirocini: la Regione Campania approva il nuovo regolamento regionale

La Regione Campania, con notizia sul proprio sito, ha reso noto di aver approvato, con D.G.R. 103 del 20 febbraio 2018, il nuovo regolamento sui tirocini formativi e di orientamento, che recepisce le linee guida nazionali.

(Regione Campania, notizia, 26/2/2018)

Emilia Romagna: ripristinata l'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante

La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 220 del 19 febbraio 2018, ha ripristinato l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 2 maggio 2018. Fino a quella data gli apprendisti dovranno svolgere soltanto la formazione interna prevista contrattualmente o comunque necessaria per raggiungere gli obiettivi formativi previsti nel piano individuale.

(Regione Emilia Romagna, D.G.R., 19/2/2018, n. 220)

Procedure da sovraindebitamento: validazione di diffide accertative crediti patrimoniali

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, ha offerto chiarimenti in merito alla validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali nei casi di accordi di ristrutturazione del debito conseguenti a procedura da sovraindebitamento.

Il Dicastero precisa che, durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla

data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito, non potranno essere adottati, da parte dei competenti uffici territoriali dell'INL, provvedimenti di diffida accertativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, D.Lgs. 124/2004, nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovraindebitamento. Tale inesigibilità, per espressa previsione normativa, è decorrente dalla pubblicazione stessa del decreto fino alla data indicata nell'accordo omologato. Tale impedimento non sussiste nelle ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 12, comma 4, L. 3/2012, che prevedono il venir meno degli effetti obbligatori del decreto di omologa in esame, rispettivamente in caso di revoca del decreto stesso e in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato, 16/2/2018, n. 2)

Lombardia: approvati i nuovi indirizzi regionali per i tirocini

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018, ha approvato i nuovi indirizzi in materia di tirocini, in ottemperanza all'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, che entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli *standard* di convenzione e progetto formativo per tirocini extracurricolari, tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo e tirocini curricolari.

(Regione Lombardia, D.G.R., 17/1/2018, n. 7763)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l'anno 2018

L'Inps, con circolare n. 43 del 9 marzo 2018, ha comunicato, relativamente all'anno 2018, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e ha ricordato modalità e termini per il versamento della contribuzione. Ha informato, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, L. 205/2017, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 45,07%.

(Inps, circolare, 9/3/2018, n. 43)

Certificazione Unica 2018: *on line* il servizio Inps

L'Inps, con notizia sul proprio sito del 6 marzo 2018, ha stabilito che è disponibile per tutti coloro che hanno come sostituto d'imposta l'Inps, la CU 2018, relativa ai redditi percepiti nel 2017.

Per ottenerlo occorre accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio *on line* dedicato, che consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello. Per i pensionati la CU è accessibile anche tramite il servizio Cedolino della pensione.

(Inps, notizia, 6/3/2018)

Sisma centro Italia: sospensione delle ritenute e ripresa della riscossione

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha offerto chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016, per i cittadini residenti nelle aree interessate dal sisma che ha colpito il centro Italia.

L'Agenzia precisa che il versamento di queste ritenute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d'imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l'ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella CU, per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. Il documento specifica che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

Infine, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto

al proprio sostituto d'imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 6/3/2018, n. 19/E)

Lavoro domestico: gestione deleghe per le associazioni di categoria

L'Inps, con il messaggio n. 987 del 5 marzo 2018, ha reso noto che dal 16 aprile 2018 l'accesso alle pratiche del lavoro domestico e la gestione delle relative comunicazioni obbligatorie saranno consentiti esclusivamente alla sede territoriale dell'associazione titolare di delega.

Al fine di consentire la corretta gestione delle deleghe inserite a sistema prima della pubblicazione del messaggio n. 4751/2017, prive quindi dell'indicazione della sede territoriale di competenza, è stata rilasciata un'apposita funzionalità disponibile per il soggetto designato dal legale rappresentante come utente amministratore dell'associazione.

(Inps, messaggio, 5/3/2018, n. 987)

Sisma centro Italia: versamento contributi sospesi

L'Inps, con messaggio n. 895 del 27 febbraio 2018, ha offerto le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo colpite dai terremoti verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

La ripresa dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, relativa al periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018. L'Istituto, nel presente messaggio, illustra le modalità di versamento in un'unica soluzione, rimandando a un successivo messaggio le istruzioni per la rateizzazione del pagamento in massimo 24 rate mensili di pari importo.

Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.

(Inps, messaggio, 27/2/2018, n. 895)

Diamoci una mano: estesa l'applicazione del Fondo

L'Inail, con circolare n. 14 del 2 marzo 2018, ha reso noto che il Ministero del lavoro, con nota 23 febbraio 2018, n. 1547, ha esteso il Fondo sperimentale per la copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, già individuati con circolare Inail n. 5/2018, anche alle altre fattispecie soggettive previste dall'articolo 1, comma 312, L. 208/2015, cioè:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

L'Istituto chiarisce che, al fine di consentire l'attivazione delle richieste di copertura assicurativa a favore di tutti i destinatari del Fondo, sono in corso di aggiornamento i servizi on line e i moduli Q e Q1 pubblicati, che saranno a breve disponibili.

(Inail, circolare, 2/3/2018, n. 14)

Incentivi occupazione Mezzogiorno e occupazione Neet: rettificati i decreti

L'Anpal ha pubblicato:

- il decreto n. 81 del 5 marzo 2018, di rettifica del decreto 2/2018 relativo all'Incentivo occupazione

Mezzogiorno;

- il decreto n. 83 del 5 marzo 2018, di rettifica del decreto 3/2018, relativo all'Incentivo occupazione Neet. I nuovi decreti prendono a riferimento il D.M. 17 ottobre 2017, che ha sostituito il D.M. 20 marzo 2016, per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati, che, nello specifico, precisa il concetto di "*non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*": non aver prestato attività lavorativa negli ultimi 6 mesi riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o aver svolto negli ultimi 6 mesi attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

(Anpal, decreto, 5/3/2018, n. 81; Anpal, decreto, 5/3/2018, n. 83)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Acquisizione automatica dei certificati di ricovero: la convenzione Inps-Ministero della salute

L'Inps, con comunicato stampa dell'8 marzo 2018, ha reso noto di aver siglato una convenzione col Ministero della salute per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Grazie a tale convenzione, l'Inps acquisirà le informazioni in possesso del Ministero della salute sullo stato di ricovero, allo scopo di operare la verifica del diritto delle prestazioni nei confronti dei soggetti che non presentano la prevista dichiarazione di responsabilità e il controllo di veridicità delle dichiarazioni o certificazioni presentate. Il ricovero in strutture con oneri a carico del Ssn (di durata superiore a 29 giorni), infatti, implica la sospensione o la riduzione di alcune prestazioni erogate dall'Istituto.

(Inps, comunicato stampa, 8/3/2018)

Nuova modalità di presentazione della richiesta di Anf per i lavoratori domestici somministrati

L'Inps, con messaggio n. 1028 del 7 marzo 2018, ha reso noto che la procedura attualmente in uso, relativa all'invio telematico delle domande di Anf dei lavoratori domestici, è stata aggiornata con la funzionalità di invio delle domande di Anf da parte dei lavoratori domestici somministrati.

Per i lavoratori domestici somministrati, in ragione delle loro caratteristiche (prestazione di lavoro domestico sottoposta agli adempimenti previdenziali del lavoro dipendente), il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare compete direttamente all'Istituto.

(Inps, messaggio, 7/3/2018, n. 1028)

Prestazioni familiari: compilazione formulario I/TN6 per lo scambio di informazioni Italia-Tunisia

L'Inps, con messaggio n. 1027 del 7 marzo 2018, in riferimento alla convenzione bilaterale italo-tunisina di sicurezza sociale, ha offerto indicazioni in merito alla compilazione del formulario I/TN6, che è stato aggiornato per garantire uno scambio di informazioni più dettagliate, indispensabili per la verifica del diritto e per la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare.

(Inps, messaggio, 7/3/2018, n. 1027)

Contributo aggiuntivo: i chiarimenti Covip

La Covip, con circolare n. 1598 del 7 marzo 2018, ha offerto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 1, commi 171 e 172, L. 205/2017, che, laddove operano sia Fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia Fondi pensione negoziali territoriali, ha dettato i criteri per l'individuazione della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa che risultano caratterizzarsi per l'essere contributi "aggiuntivi" alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8, D.Lgs. 252/2005. Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei Fondi pensione interessati da dette norme, la circolare diffonde indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche.

Lavorazioni gravose: specificate le categorie

È stato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018, il D.I. 5 febbraio 2018, che specifica le lavorazioni c.d. gravose, già indicate nell'allegato B, Legge di Bilancio 2018, esentate dall'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell'anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie specificate nell'allegato B sono:

- operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative gravose effettuate dal D.I. valgono anche ai fini dell'accesso all'APE sociale e al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori c.d. precoci.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 5/2/2018, G.U., 26/2/2018, n. 47)

Congedo obbligatorio per padri lavoratori dipendenti 2018: le istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, ha ricordato che la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a 4 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Sono tenuti a presentare domanda all'Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens. L'articolo 1, comma 354, L. 232/2016, ha inoltre ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828/2017, a 2 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

(Inps, messaggio, 27/2/2018, n. 894)

Accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci: istruzioni operative

L'Inps, con circolare n. 33 del 23 febbraio 2018, ha fornito le istruzioni applicative in merito all'accesso anticipato alla pensione per i c.d. lavoratori precoci, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 199, L. 232/2016, dall'articolo 1, commi 162, lettere f), g) e i), 163, 164, 165 (allegato 1), L. 205/2017.

Le disposizioni di modifica riguardano l'accesso al beneficio con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l'assistenza e la convivenza con soggetti portatori di *handicap* grave e l'arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose.

Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo attraverso l'ampliamento dell'elenco di professioni indicate all'allegato A, D.P.C.M. 87/2017.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CERTIFICAZIONE PER PERMANENZA PROLUNGATA IN PRONTO SOCCORSO

Con il messaggio n. 1074/2018, l'Inps ha fornito istruzioni in merito alle certificazioni utili ad attestare la permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (2 o più giorni), casistica sempre più diffusa a seguito dell'evoluzione del Sistema sanitario nazionale.

Si tratta, in particolare, di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza, che possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.). In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso, ma potrebbero essere utilizzate anche ulteriori denominazioni. La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni. Talune strutture ospedaliere espletano però tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso e, in tal caso, la permanenza presso il pronto soccorso ha le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l'osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, si deve applicare la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero e le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero.

Nelle ipotesi in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi possono essere rilasciati in modalità cartacea.

Ciò detto, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

- situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, a un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
- situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, per le quali il certificato da produrre è quello di malattia.

Qualora, anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso, non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l'istruttoria, inviando all'Inps e al datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Infine, siccome la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell'indennizzabilità della malattia non è quella clinica, ma quella riferita all'incapacità lavorativa del malato, qualora sia rilasciato un certificato cartaceo, l'eventuale dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa"; tuttavia, per non creare disagio ai lavoratori, tali fattispecie saranno valutate dal

medico Inps e, solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali, il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO CONTRIBUTIVO INPS PER COLLABORATORI FAMILIARI

L'INL, con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, ha offerto chiarimenti in tema di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione Inps, definendo delle linee guida operative dell'attività di vigilanza, mediante l'individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Posto che l'esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione delle singole fattispecie, in caso di familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego *full time* è possibile considerare tali prestazioni occasionali ed escludere l'obbligo contributivo.

In altre ipotesi è stato indicato come indice di valutazione di occasionalità della prestazione un numero di giornate non superiori a 90 giorni all'anno; tale indice è utile anche in relazione al settore turistico, se opportunamente riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale.

L'ispettorato precisa che, in riferimento agli obblighi contributivi Inail dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente, restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro, con la quale era stato precisato che gli obblighi assicurativi sussistono ogni volta in cui la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale. A tali fini, le prestazioni possono definirsi non ricorrenti qualora siano rese 1-2 volte al mese, purché in un anno non siano superate le 10 giornate lavorative. Inoltre, tale nota precisava che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale:

- la base numerica su cui calcolare i lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuino prestazioni non ricorrenti e, pertanto, non soggetti all'assicurazione Inail;
- per individuare la percentuale necessaria per l'adozione del provvedimento non devono essere computati i lavoratori non assicurabili Inail, così come sopra definiti.

Con la lettera circolare n. 10478/2013, il Ministero del lavoro aveva già fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dai familiari dell'imprenditore (individuale o socio) nell'ambito di aziende appartenenti ai settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare l'attività di familiari che siano già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Istituto previdenziale competente. In larga parte tali collaborazioni sono rese in virtù di un'obbligazione di natura "morale" e non prevedono la corresponsione di alcun compenso. L'occasionalità delle prestazioni è l'elemento che consente di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale, con conseguente versamento contributivo. Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa. Secondo il Ministero vi sono dei casi in cui la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura

occasionale, salva prova contraria; in particolare si tratta dei seguenti soggetti parenti o affini dell'imprenditore:

- pensionati;
- occupati *full-time* presso altri datori di lavoro.

Vi sono poi ipotesi di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale disciplinate dalle norme, quale ad esempio quella che prevede che gli imprenditori artigiani possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 90 giorni e purché tali collaborazioni abbiano carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza compensi, e siano rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Resta obbligatoria l'iscrizione all'Inail.

Per il settore del commercio non esiste una norma specifica sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, ma l'articolo 29, L. 160/1975, prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

In tali settori la nozione di occasionalità secondo il Ministero coincide con un limite quantitativo di 90 giorni annui, frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

L'obbligo contributivo compete all'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (Snc e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesso è, secondo il Ministero, individuare la figura dell'imprenditore agricolo per il quale rimanda alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VALUTAZIONE DI RISCHI NECESSARI PER IL LAVORO INTERMITTENTE

L'INL, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui alla violazione della norma imperativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, che prevede il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Il Ministero del lavoro, con circolari n. 18/2012 e n. 20/2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, basandosi su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ritiene che la tutela sia tanto più necessaria per rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e a un'attenuata motivazione. A parere della Corte, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.

Tali considerazioni delle Corti, svolte in merito ad altre tipologie contrattuali, valgono anche per il lavoro intermittente, nel cui contesto l'assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ., senza che assuma rilievo la mancanza di una norma "sanzionatoria" espressa. Non a caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha recepito i principi enucleati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pronunciandosi per la conversione nella forma comune di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, D.Lgs. 81/2015.

Va evidenziato anche che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può non considerare il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione. Alla violazione della norma imperativa consegue perciò la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI DALL'INL SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

L'INL, con circolare n. 5/2018, ha fornito nuove istruzioni in merito al c.d. controllo a distanza disciplinato dall'articolo 4, St. Lav., introducendo alcune novità, in particolare relativamente all'istruttoria delle istanze presentate per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

L'Ispettorato comunica ai propri uffici che l'attività valutativa finalizzata alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento deve essere incentrata sull'effettiva sussistenza delle ragioni di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione.

Pertanto, eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza, senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.

La videosorveglianza

Con riferimento specifico alla videosorveglianza, cambia radicalmente l'orientamento dell'Ispettorato. Infatti, posto che l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e occasionalmente, secondo l'INL nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "*l'angolo di ripresa*" della telecamera oppure "*l'oscuramento del volto del lavoratore*" (prescrizioni spesso presenti nei provvedimenti fino ad ora rilasciati dagli ITL).

Infatti, se la finalità che deve essere alla base delle verifiche è l'effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti, non è più fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere, anche perché lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi sono oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo. Alla luce di ciò, non è necessario richiedere una nuova autorizzazione, o l'aggiornamento di quella precedentemente ottenuta, ogniqualvolta lo stato dei luoghi all'interno delle aziende venga modificato, anche solo con l'aggiunta di una nuova telecamera o con il suo spostamento.

Ne consegue che gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo verificheranno che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Per quanto concerne, invece, i sistemi di videosorveglianza, basate su tecnologie digitali adatte all'elaborazione su *pc* e trasmissione su rete dati (tipo *internet*) che permettono di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata, è autorizzabile la visione delle immagini sia "in tempo reale" che registrate, da postazione remota, sempre se sussistono le ragioni giustificatrici del provvedimento.

Tuttavia l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" sarà autorizzata solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

Inoltre, l'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che *in loco*, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "*log di accesso*" per un congruo

periodo, non inferiore a 6 mesi (pertanto non sarà più posta più come condizione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica").

La tutela del patrimonio aziendale

Relativamente alla valutazione della ragione giustificatrice di "*tutela del patrimonio aziendale*" di cui articolo 4, L. 300/1970, la circolare conferma che le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale, che entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori e non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi, possono essere autorizzati in tempi rapidi, senza la necessità di effettuare valutazioni istruttorie.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale l'Ispettorato richiama l'articolo 6, L. 300/1970, relativo alle ispezioni sui lavoratori, precisando che tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, dovrebbero rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e all'agevole asportabilità dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale

Pertanto, la richiesta di un'autorizzazione con la generica motivazione di "tutela del patrimonio" implica controlli più invasivi.

Dati biometrici

Con riferimento, infine, ai dati biometrici, l'Ispettorato ammette che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l'utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a "*rendere la prestazione lavorativa*" e, pertanto, nel caso di specie, si può prescindere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 300/1970, sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL REGIME SANZIONATORIO DEL RITARDATO INOLTRO DELLA CU

Si ricorda il seguente regime sanzionatorio in caso di Certificazioni Uniche (CU) per i redditi erogati nel 2017 inoltrati in ritardo:

- i flussi di annullamento e/o sostituzione potevano essere inviati entro il 12 marzo 2017 senza sanzioni;
- i flussi inviati o reinviati entro il 7 maggio 2017 (il 6 maggio cade di domenica) saranno assoggettati a una sanzione ridotta di 33,33 euro per certificazione, per una sanzione massima di 20.000 euro;
- i flussi inviati o reinviati successivamente al 7 maggio 2017 saranno assoggettati a una sanzione ordinaria di 100 euro per certificazione, per una sanzione massima di 50.000 euro.

Si fa presente che, in assenza di precise indicazioni dell'Agenzia delle entrate, non si ritiene applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto concerne le certificazioni contenenti solo redditi esenti e non dichiarabili con il 730 precompilato, la data di scadenza dell'invio è il 31 ottobre 2018.

Si ricorda, inoltre, che le CU trasmesse dovranno essere conservate fino al 31 dicembre 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN ECCESSO ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 45/2018, interviene per chiarire alcune situazioni di indebito versamento contributivo verso la Gestione separata.

Come noto, l'articolo 116, comma 20, L. 388/2000, dispone che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un Ente previdenziale pubblico diverso dall'Ente creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L'Ente che ha ricevuto il pagamento deve, quindi, provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'Ente titolare del credito contributivo. Viene richiesta, a tale fine, la certezza del versamento contributivo e la buona fede del contribuente per il versamento a Ente diverso da quello titolato a riceverla. Tale norma dovrà essere applicata a Enti previdenziali pubblici o privatizzati ([elenco allegato alla circolare](#)), per cui sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all'Inps e dovuta ad altre Casse previdenziali e viceversa, previa apposita convenzione tra tali enti. L'istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all'Inps potrà essere presentata dal professionista o dal collaboratore, ovvero direttamente dall'Ente previdenziale a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all'Inps, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali. La domanda dovrà essere presentata *on-line*, utilizzando un modello specifico che sarà reso noto con separato messaggio.

Da notare che fu spiegato, con precedenti interventi di prassi, che nel caso di erroneo versamento contributivo in presenza di superamento del massimale, la richiesta di rimborso deve essere presentata dal professionista, in quanto soggetto obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito, ovvero dal committente e/o collaboratore o parasubordinato, ciascuno per la propria quota nel caso di contratto di collaborazione o rapporto assimilato. Nel caso di contribuzione indebita generica, ribadendo i principi generali in tema di ripetizione dell'indebito, la legittimazione è stata attribuita al professionista e al committente, in quanto sono i soggetti con i quali è validamente instaurato il rapporto previdenziale.

L'Inps chiarisce, infine, la situazione circa l'obbligo previdenziale dei professionisti, siano essi iscritti o meno a un ordine professionale.

In sostanza, i soggetti che risultano obbligati al versamento presso una propria Cassa professionale, sono esonerati dal versamento alla Gestione separata Inps, mentre coloro che, pur essendo iscritti a un ordine non risultano obbligati a tale adempimento verso una Cassa privatizzata, dovranno necessariamente versare la propria contribuzione alla Gestione separata.

Viene inoltre specificato che, nel caso della c.d. parasubordinazione, i professionisti che esercitano l'attività per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale, e conseguentemente alla propria Cassa previdenziale, sono tenuti a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir, o eventuali ulteriori redditi, così come disciplinato dal singolo regolamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER USUFRUIRE DEL *BONUS* GIOVANI

Con la recente circolare n. 40/2018, l'Inps detta, ai datori di lavoro, le istruzioni operative al fine di poter usufruire della nuova agevolazione contributiva, valida per l'assunzione di giovani con specifiche caratteristiche personali, proposta a mezzo della Legge di Bilancio 2018. Da sottolineare, anzitutto, che tale agevolazione è stata introdotta in via strutturale, ossia senza un termine di scadenza predeterminato.

Caratteristiche

L'Inps pone l'attenzione, anzitutto, sui soggetti datoriali cui spetta il nuovo beneficio, su quali lavoratori potranno esserne interessati e, infine, sugli altri requisiti necessari per la corretta utilizzazione del *bonus*. In breve, tutto questo può essere così schematizzato:

- il *bonus* spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori;
- datori di lavoro che assumono lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (35 anni per il solo anno 2018) con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015);
- tali lavoratori non dovranno mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro;
- l'incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui;
- l'incentivo ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione;
- il datore non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, licenziamenti per gmo o collettivi;
- se il datore di lavoro effettua, nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, il licenziamento di un lavoratore appartenente alla stessa unità produttiva e con la qualifica del lavoratore neoassunto, si ha la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Per quanto concerne il requisito dell'età, viene precisato che, al momento dell'assunzione, il giovane dovrà non aver compiuto i 30 anni, intesi come 29 anni e 364 giorni (34 anni e 364 giorni per il 2018, anno per il quale l'età non dovrà essere superiore a 35 anni).

In relazione al fatto che la norma pone quale requisito la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, l'Istituto offre un'apertura ai fini della spettanza del *bonus* anche ai casi in cui, di regola all'interno di un accordo sindacale, l'assunzione venga fatta in deroga a tale disciplina.

Verifiche

In relazione al peculiare requisito riguardante la storia lavorativa del giovane, il quale non dovrà mai essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro, l'Inps chiarisce che anche un eventuale lavoro a tempo indeterminato, svolto all'estero, dovrà essere considerato. Per il difficile controllo di tale requisito, cui deve sovrintendere il datore di lavoro, l'Inps annuncia la presenza di una apposita "*utility*" all'interno del proprio sito *web*, a mezzo della quale si potrà verificare la storia lavorativa del soggetto che si intende assumere; il risultato, per vari motivi, non avrà tuttavia valore di certificazione. L'Istituto suggerisce quindi di farsi rilasciare, in proposito, apposita

dichiarazione del giovane lavoratore, cosa questa che, in ogni caso, non elimina la responsabilità del datore verso l'Istituto.

Dato l'incentivo, pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, viene indicato che il limite massimo dei 3.000 euro annui deve essere considerato su base mensile, ossia utilizzabile con un massimo di 250 euro mensili. Pare che un'eventuale eccedenza sul mese, ed è questa un'altra peculiarità dell'agevolazione, non potrà essere conguagliata nel caso, entro l'anno, non si raggiunga il limite massimo. La durata, posta a 36 mesi dalla data di assunzione, potrà essere eventualmente prorogata solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro per astensione per maternità obbligatoria.

Si ricorda, infine, il doppio requisito semestrale richiesto al datore di lavoro sul tema di eventuali licenziamenti. Da un lato, infatti, il datore non dovrà aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, licenziamenti per gmo o collettivi; dall'altro non dovrà effettuare, nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, il licenziamento di un lavoratore appartenente alla stessa unità produttiva e con la qualifica del lavoratore neoassunto, pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Tipologie contrattuali

Le casistiche agevolabili vanno anche oltre l'ordinaria nuova assunzione, essendo previsto il *bonus* per:

- contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ampliabile, come detto, a forme derogatorie in caso di accordi sindacali;
- trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
- conferma in servizio di lavoratore apprendista.

Si fa notare come, per il solo caso di conferma in servizio dell'apprendista, al termine del periodo di formazione, il requisito dell'età del lavoratore, ossia il non aver compiuto 30 anni, deve sussistere alla data di conferma e che per il 2018 non è previsto, come per le altre casistiche, l'innalzamento a 35 anni.

Esclusioni

Non saranno invece agevolabili, secondo quanto espresso dall'Inps:

- i contratti di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, data la discontinuità insita nel tipo contrattuale, distante dunque dalla *ratio* normativa;
- il contratto di lavoro del dirigente, in quanto tale figura non viene regolamentata dalle disposizioni sulle tutele crescenti, norma alla quale la legge di agevolazione rimanda;
- i contratti di lavoro occasionale (ex D.L. 50/2017), per ovvi motivi di mancata stabilità.

Condizioni

Ai fini della spettanza del beneficio, il datore di lavoro è chiamato, inoltre, al rispetto di alcuni dei principi generali, per la fruizione di incentivi, posti ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015, che possono essere così sintetizzati, se visti in relazione all'agevolazione in esame:

1. gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Tale requisito viene escluso dall'Inps per talune casistiche, tra le quali:
 - l'assunzione in relazione all'obbligo di precedenza ex articolo 24, D.Lgs. 81/2015, di lavoratori a termine per nuove assunzioni a tempo indeterminato; l'assunzione obbligatoria di lavoratore disabile (L. 68/1999);
 - nel caso dell'acquirente o affittuario di azienda che assume entro un anno lavoratori appartenenti a tale azienda non passati subito alle proprie dipendenze (ex articolo 47, comma 6, L. 428/1990).
2. gli incentivi non spettano se sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo talune eccezioni legate alla figura da assumere.

Il datore di lavoro, in relazione alle altre norme generali poste ex L. 296/2006, risulta inoltre soggetto al rispetto dei seguenti punti:

- regolarità nell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Cumulabilità

In linea generale, l'agevolazione in esame *"non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"*.

Risultano tuttavia cumulabili quei benefici che rilevano una natura di tipo economico, quali:

- incentivo all'assunzione di lavoratori disabili ex articolo 13, L. 68/1999;
- incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari di NASpI, ex articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012.

L'agevolazione non è invece cumulabile, come indicato dall'Istituto, con *"la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI SU COMPUTO LAVORATORI STAGIONALI NEL COLLOCAMENTO MIRATO

L'INL interviene, con nota n. 43/2018, per chiarire, data la sussistenza di diverse interpretazioni da parte dei competenti uffici, i criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell'organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile.

Più specificatamente, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l'arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di 6 mesi, ma bisogna tenere conto delle singole giornate di lavoro effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, ancorché non continuative (si vedano il D.P.R. 333/2000 e la circolare del Ministero del lavoro n. 4/2000).

Entrambe le fonti da ultime citate, però, non definiscono quale sia l'esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato.

Ciò premesso, va considerato che in materia non sussiste attualmente alcuno specifico chiarimento ministeriale, né tantomeno sono intervenuti pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità in grado di chiarire tale aspetto.

L'INL, al fine di uniformare l'orientamento dei propri ispettori, ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura, è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.

A tal proposito va ricordato l'articolo 23, Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l'anno il *discrimen* fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l'articolo 8, L. 457/1972, che in materia di cassa integrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminato *"quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI INPS SUL FONDO DI TESORERIA

Con circolare n. 37/2018, l'Inps interviene in ordine alle problematiche derivanti dal versamento, per talune aziende che in realtà non ne avevano l'obbligo, al Fondo di Tesoreria. È noto come la normativa vigente disponga, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l'obbligo di versamento, presso il Fondo di Tesoreria, delle quote di Tfr, relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari. Le aziende in attività al 31 dicembre 2006 calcolavano il limite dimensionale sulla media annuale dei lavoratori in forza alla predetta data. Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo tale data il limite dimensionale si calcola sulla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Requisiti

L'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria deriva, come detto, oltre che dall'appartenenza al settore privato, dalla sussistenza del requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare (nella prassi amministrativa, l'anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Per addivenire al calcolo del predetto requisito dimensionale vanno:

- considerate tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato;
- conteggiati i lavoratori in aspettativa sindacale ovvero per cariche elettive o ancora per motivi familiari, a meno che, in loro sostituzione, non siano stati assunti altri lavoratori;
- inclusi anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori distaccati all'estero;
- computati in proporzione all'orario di lavoro i dipendenti in regime di part-time;
- esclusi dal calcolo i lavoratori che operano presso l'azienda utilizzatrice in regime di somministrazione, in quanto computati nella forza lavoro dell'azienda di somministrazione.

Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro – per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto – da un'azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria a un'altra, per la quale detto obbligo non sussiste, quest'ultima è tenuta comunque a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni.

L'Istituto ha provveduto a identificare i datori di lavoro obbligati al versamento con il codice di autorizzazione (CA) "1R".

Controlli

A seguito dei controlli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi, l'Istituto ha rilevato un certo numero di aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle relative denunce

UniEmens hanno dichiarato quote di Tfr al Fondo di Tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende:

- aziende che non risultano in possesso del codice di autorizzazione "1R" e che, dalle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria;
- aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione "1R", ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.

Nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l'attribuzione, nei termini di prassi, del codice di autorizzazione "1R", l'Istituto ha inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongono il versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con Fondo di Tesoreria sulla scorta dell'avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione "1R", l'Istituto, per il tramite delle competenti strutture territoriali, sta procedendo a effettuare, anche con la collaborazione delle aziende interessate e dei relativi intermediari, gli ulteriori accertamenti preordinati a verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo.

Allo scopo di favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono tenute a effettuare la c.d. *due diligence* delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione e a comunicare prontamente all'Istituto l'eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al requisito dimensionale.

All'esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l'insussistenza dell'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l'Istituto procederà a revocare il CA "1R". Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA "1R", i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria.

Versamenti pregressi

Risulta opportuno considerare che i pregressi versamenti al Fondo di Tesoreria sono stati effettuati dalle aziende sulla base del legittimo convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo.

Tale convincimento è stato, inoltre, suffragato dall'avvenuta attribuzione da parte dell'Istituto del codice di autorizzazione ("1R") che, nella prassi amministrativa, caratterizza i datori di lavoro tenuti all'osservanza degli obblighi contributivi verso il predetto Fondo di Tesoreria. Pertanto, i versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, effettuati, in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati.

Sul piano operativo, le matricole contributive relative alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W", avente il significato di "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice "1R" sia a quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice "1R" e, in entrambi i casi, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell'azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del Durc *on line* o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell'azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Istituto.

L'attribuzione del codice di autorizzazione "7W" prevedrà una comunicazione che sarà inoltrata all'azienda e all'intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende.

Va da sé che per i dipendenti di aziende alle quali è stato assegnato il codice "7W", il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare direttamente al lavoratore il Tfr e le relative anticipazioni di cui all'articolo 2120 cod. civ. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo.

A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all'Istituto, che, eseguita l'istruttoria necessaria a verificarne l'accogliibilità, provvederà, entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda, all'erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell'istanza.

Tenuto conto che, a fronte dell'insussistenza del presupposto contributivo al Fondo di Tesoreria, il principio dell'automatismo delle prestazioni non può ritenersi applicabile, il codice di autorizzazione "7W" viene rilasciato dall'Inps, come innanzi detto, solo in presenza di regolarità contributiva.

Pertanto, in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l'obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 2120 cod. civ., seppur relative alle quote di Tfr versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l'intero importo in capo al datore di lavoro.

Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, e che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine dei 15 giorni dall'invito, potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (5 anni), decorrente dalla data di versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo.

Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno contestualmente provvedere all'invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.

La somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende medesime per effetto della liquidazione già operata del Tfr, a titolo definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto.

La quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l'aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili, la fruizione indebita delle misure compensative stabilite dalla norma.

Operazioni societarie e cessione di contratto

In ultimo, l'Istituto precisa che nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 cod. civ., da altro datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili:

- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione "7W" è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione "1R", la liquidazione del Tfr in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità;
- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione "7W" è assunto presso altra azienda che, in ragione dell'insussistenza del requisito dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di Tfr accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERI CONTRIBUTIVI PER CD E IAP

La L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Per chiarirne l'operatività, l'Inps ha emanato la circolare n. 36/2018, che qui di seguito viene riassunta nei suoi tratti peculiari.

Caratteristiche del beneficio

L'incentivo, per espressa previsione della norma sopra citata, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti dal c.d. *de minimis*:

- ai coltivatori diretti (CD);
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP);

che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola (con iscrizione nella previdenza agricola) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:

- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L'esonero in parola ha ad oggetto la quota Ivs e il contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, L. 160/1975, cui sono tenuti gli IAP e i CD per l'intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall'agevolazione i seguenti contributi:

- il contributo di maternità;
- il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Per ciò che riguarda la misura dell'esonero in questione, con riferimento al limite *de minimis* previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l'intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e alcuni componenti del nucleo. Nei fatti, quindi, il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l'esonero sia richiesto per l'intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Si precisa che le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all'accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso.

Cumulo con altri benefici

L'esonero in argomento, come anticipato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, si precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio Inail) sarà applicata da parte dell'Istituto, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole per il contribuente.

Presupposti

La fruizione dell'esonero è subordinata alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente le seguenti condizioni:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dai Regolamenti UE relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro. A tal proposito si ribadisce che, al fine della verifica del contenimento del beneficio entro il limite dei 15.000 euro, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei 2 anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell'anno in corso (2018) e dei 2 anni successivi (2019 e 2020).

Procedura

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - che intendono fruire del beneficio, devono inoltrare all'Inps domanda di ammissione all'incentivo.

La presentazione dell'istanza si effettua accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione", dove è disponibile il modello telematico "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)".

La domanda deve essere inoltrata all'Inps esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei moduli disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

L'inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà l'eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo "esito" del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo "esito" del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.

Fruizione

L'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2018) e la stessa sia stata processata con esito positivo, sarà applicato l'esonero dal versamento nella misura indicata di seguito:

- 100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dell'attività;
- 66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
- 50% per gli ulteriori 12 mesi massimo.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce "esonero ex Legge 205/2017", visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

Con la circolare n. 32/2018, inoltre, l'Inps ha fornito, in tema di esonero contributivo per i CD e IAP di cui alla Legge di Bilancio 2017, i chiarimenti relativi all'applicazione del regime *de minimis* ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l'esonero sia applicato all'intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.

Oggetto e limiti

L'esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) e il contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l'intero nucleo ed è applicabile nei limiti previsti per gli aiuti *de minimis*. Per il settore agricolo, il *de minimis* è pari a 15.000 euro nell'arco dei 3 esercizi finanziari. Pertanto, l'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente entro tali limiti del regime *de minimis*.

Conseguentemente, in caso di superamento delle predette soglie *de minimis*, l'esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.

Coltivatori diretti

Con riferimento ai coltivatori diretti, il sistema di calcolo applicato all'intero nucleo familiare può determinare, in talune fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto, pur in presenza nella fattispecie considerata dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all'esonero.

L'Inps precisa in merito che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l'esonero sia richiesto per l'intero nucleo familiare o solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all'accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso.

Pertanto, qualora le richieste presentate nell'anno 2017 siano state respinte per superamento del *de minimis* calcolato per l'intero nucleo familiare, è necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, esclusivamente in via telematica, utilizzando i nuovi modelli denominati "Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS" e "Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS", disponibili all'interno del Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata "DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI", contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell'esonero. In tale sezione, il richiedente può deselectare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio e inserire, in un'apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti, ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio. Il titolare del nucleo, invece, non è deselectabile in quanto è espressamente a tale soggetto che la norma si riferisce.

Il titolare dell'azienda viene automaticamente associato alla richiesta. Nel caso in cui risulti presente un titolare non attivo, la procedura evidenzierà un messaggio di errore, in considerazione del fatto che la norma ha come destinatario dell'agevolazione il giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni caratterizzate da un titolare non attivo che non esercita attività diretto-coltivatrice.

Comunicazione *de minimis*

Per le istanze di esonero accettate, il titolare dell'azienda deve comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime *de minimis* che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.

Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato "Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis", è disponibile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli a partire dal 15 marzo.

Nelle fattispecie in cui l'aiuto comporti il superamento del limite del *de minimis*, il titolare beneficiario conserva, rinunciando all'aiuto, il diritto all'esonero ex L. 232/2016. In caso contrario, l'esonero verrà revocato con effetto retroattivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

L'Inps, con circolare n. 48 del 19 marzo 2018, ha offerto istruzioni operative in merito all'Incentivo Occupazione Neet per l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani", riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani dai 16 ai 29 anni di età, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse stanziare. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani", purché l'assunzione non rappresenti adempimento di un obbligo e purché non abbia come sede di lavoro la Provincia di Bolzano. In caso di spostamento della sede di lavoro fuori dai territori ammessi, l'agevolazione non spetta dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani aderenti al "Programma Garanzia Giovani", a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni di lavoratori subordinati effettuate, a tempo pieno o parziale, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018:

- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (sia a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione);
- con contratto di apprendistato professionalizzante;
- instaurate in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio è invece escluso espressamente nelle ipotesi di:

- assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di alta formazione e di ricerca;
- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi Inail – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero mensile è pari a 671,66 euro e, su base giornaliera, di 21,66 euro. In caso di *part-time* il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, si applica la previsione sulla restituzione del contributo addizionale dell'1,40%. Il godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ma la fruizione del beneficio deve comunque avvenire entro il 29 febbraio 2020.

In caso di assunzione in apprendistato professionalizzante l'agevolazione si applica solo durante il periodo formativo:

- se di durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato;
- se di durata inferiore a 12 mesi, l'importo del beneficio deve essere ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei 12 mesi dall'inizio della fruizione.

L'esonero riguarda la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto della disciplina sugli aiuti *de minimis* o, in alternativa, oltre tali limiti, alle seguenti condizioni:

- l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo se, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
 - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
 - il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in ULA.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'ultima norma citata, consente al datore di lavoro di

accedere anche all'incentivo Occupazione Neet, quest'ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione Neet, la soglia massima annuale di esonero è pari a 5.060 euro, per un valore massimo mensile di 421,66 euro e giornaliero di 13,60 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Accesso all'incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo" del sito www.inps.it. L'Inps, dopo le opportune verifiche, informa dell'avvenuta prenotazione dell'incentivo.

L'istanza non accolta per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente perderà definitivamente di efficacia. Analogamente, l'istanza non accolta perché il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida per 30 giorni. Se entro tale termine il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all'autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione sarà accolta; diversamente perderà definitivamente di efficacia.

Nelle ipotesi in cui l'istanza sia accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine determina l'inefficacia della prenotazione.

L'Inps invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, anche in caso di passaggio al tempo pieno o viceversa:

- se aumenta l'orario di lavoro il beneficio non potrà superare il tetto massimo già autorizzato;
- se l'orario diminuisce occorre riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Fruizione del beneficio

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

L'autorizzazione sarà concessa dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2018 e pervenute entro il 3 aprile 2018 saranno invece elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti de minimis*

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "NEET" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti de minimis*

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DION" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati o restituire somme non spettanti dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Modalità di esposizione in UniEmens dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione Neet in cumulo con l'esonero contributivo introdotto dalla L. 205/2017

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti de minimis*

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IONC" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti de minimis*

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "NETC" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

L'Inps, con circolare n. 49 del 19 marzo 2018, ha diramato le istruzioni operative in merito all'Incentivo Occupazione Mezzogiorno per l'assunzione di soggetti disoccupati, riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle risorse specificamente stanziare. L'agevolazione è cumulabile con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Di seguito, in sintesi, i contenuti della circolare.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati. L'assunzione non deve rappresentare adempimento di un obbligo.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

Persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha:

- un'età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), basta che risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato;
- già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, cioè non deve aver prestato attività lavorativa subordinata della durata di almeno 6 mesi o non aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo o con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Rapporti incentivati

Assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, a tempo pieno o parziale, e trasformazioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, nonché rapporti di apprendistato professionalizzante e rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né quello dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, in una Regione:

- "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- o "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Nel caso di spostamento della sede di lavoro in una Regione diversa da quelle indicate, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Al datore di lavoro con sede legale in una Regione diversa da quelle elencate, che assuma lavoratori per un'unità operativa ubicata nelle suddette Regioni meridionali, deve essere attribuito dall'Inps, su richiesta, il CA "oL", che, dal 1° gennaio 2018, assume il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno", con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto incentivato e fine validità nel mese di competenza gennaio 2020.

Il beneficio è escluso nelle ipotesi di:

- assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail – per massimo 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero. Per rapporti a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%. Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso solo per maternità obbligatoria, ma deve comunque esaurirsi entro il 29 febbraio 2020.

Nell'ipotesi di apprendistato professionalizzante l'agevolazione si applica solo durante il periodo formativo:

- se di durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato;
- se di durata inferiore a 12 mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

Nessun beneficio spetta per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L'esonero riguarda la contribuzione dovuta nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo si applicano le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Condizioni di spettanza

- Rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito, in via alternativa:

- nel rispetto delle previsioni sugli aiuti *de minimis*;
- oppure, oltre tali limiti, alle seguenti condizioni:
 - presenza di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
 - per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
 - b. lavoratore non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c. lavoratore che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d. lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Per determinare l'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in ULA.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, fatta eccezione per quello strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Nell'ipotesi di cumulo degli esoneri, la soglia massima annuale di incentivo Occupazione Mezzogiorno è pari a 5.060 euro, per massimo mensile di 421,66 euro e per un importo massimo giornaliero di 13,60 euro.

Adempimenti dei datori di lavoro

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* "OMEZ", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", una domanda preliminare di ammissione all'incentivo. L'Inps, dopo gli opportuni controlli, informa, mediante comunicazione in calce al modulo di istanza, che è stato prenotato l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare. L'istanza di prenotazione, in mancanza di fondi, rimarrà valida per 30 giorni; se non liberassero risorse perderà definitivamente di efficacia. L'istanza non accolta per assenza di DID valida rimarrà sospesa per 30 giorni, decorsi i quali senza aggiornamento della posizione del lavoratore, perderà definitivamente di efficacia. A istanza accolta il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata, pena l'inefficacia della precedente prenotazione. Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale:

- nell'ipotesi di variazione in aumento dell'orario di lavoro, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato;
- in caso di diminuzione dell'orario di lavoro, invece, l'incentivo spettante deve essere riparametrato e fruito in misura ridotta.

L'importo spettante può essere fruito in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato, per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti de minimis*

Si espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "OMEZ" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti de minimis*

Occorre esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DEMO" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Modalità di esposizione in UniEmens dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero contributivo introdotto dalla L. 205/2017

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti de minimis*

Si espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "MEZC" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

⇒ *Datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti de minimis*

Si espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IOMC" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza aprile, maggio e giugno 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA TASSAZIONE DELLE SOMME PREVISTE IN UN CONTRATTO DI PROSSIMITÀ

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018, ha chiarito alcune importanti ricadute fiscali dei contratti di prossimità stipulati ai sensi dell'articolo 8, D.L. 138/2011.

In particolare, la nota di prassi ha precisato che:

- la capacità di deroga dei contratti di prossimità non incide sulla possibilità di ritenere esenti delle somme ivi previste;
- le somme erogate in virtù di un contratto di prossimità devono essere considerato assoggettabili a prelievo fiscale e contributivo ove a copertura di un lucro cessante.

Nella fattispecie analizzata dall'Agenzia delle entrate, il datore di lavoro aveva corrisposto somme in esecuzione di un contratto di prossimità, a titolo di indennizzo risarcitorio al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario.

A parere dell'Agenzia delle entrate tali somme devono essere tassate in qualità di reddito da lavoro dipendente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ SULL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DOPO IL RINNOVO DEL CCNL PUBBLICI ESERCIZI

L'8 febbraio scorso è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, che, oltre a ribadire l'obbligatorietà dell'iscrizione a Fondo Est delle aziende che applicano tale contratto, stabilisce anche il diritto irrinunciabile dei lavoratori all'erogazione delle prestazioni sanitarie fornite dal Fondo stesso.

In merito, con la circolare n. 2/2018, il Fondo Est ha precisato che:

- per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti), a tempo pieno o parziale, dal 1° febbraio 2018 il contributo ordinario mensile è pari a 11 euro;
- dal 1° gennaio 2019 detto contributo verrà aumentato a 12 euro mensili;
- restano invariate le quote *una tantum* per ogni lavoratore mai iscritto prima al Fondo (8 euro per i lavoratori a tempo parziale e 15 euro per quelli a tempo pieno);
- rimane consentita l'iscrizione di lavoratori assunti a tempo determinato con contratto iniziale superiore a 3 mesi.

È stato altresì precisato che l'azienda che ometta il versamento di tali quote è tenuta a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro per 14 mensilità, che non esonera però il datore di lavoro dall'obbligo di garantire le prestazioni sanitarie, poiché resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI DI SAN.ARTI. SU AUTOTRASPORTO E BILATERALITÀ

Si informano i Signori Clienti che San.Arti., il Fondo sanitario integrativo del settore artigiano, ha diramato importanti chiarimenti, con le circolari n. 4 del 27 febbraio 2018 (che sostituisce la n. 2/2018) e n. 5 del 5 marzo 2018, relativi al rinnovo Ccnl autotrasporto merci e logistica – Sezione artigiana autotrasporti merci. Sono tenute al versamento a San.Arti. tutte le imprese artigiane e le imprese non artigiane associate alle parti datoriali firmatarie della specifica sezione.

Il contributo, a carico azienda, è pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Il versamento relativo alla competenza di dicembre 2017 era da effettuare entro il 16 gennaio 2018: per le aziende che non hanno effettuato il versamento, era possibile procedere al recupero della competenza di dicembre 2017 e gennaio 2018 con l'F24 di competenza febbraio 2018 (versamento entro 16 marzo).

Al fine di regolarizzare le posizioni (dicembre e gennaio) è necessario indicare nella sezione Inps del modello F24, su righe differenti, il codice tributo Art1 per ogni mese di competenza che si intende recuperare ed evidenziare, nella denuncia UniEmens, a livello individuale, per ogni lavoratore, i seguenti elementi in <Conv> di <ConvBilat>:

- in <CodConv>: il valore Art1;
- in <Importo>: l'importo mensile della contribuzione dovuta dal singolo lavoratore.

La contribuzione è dovuta al Fondo per i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, nonché per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi. Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

La mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (Ear) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità.

Inoltre, l'azienda che omette il versamento della contribuzione a San.Arti. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime (in qualità e quantità) prestazioni sanitarie erogate dal Fondo nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il contributo ordinario dovuto per l'assistenza sanitaria deve essere versato, con scadenza il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modulo di pagamento unificato F24. La riga relativa a San.Arti. deve essere indicata nella "SEZIONE INPS" del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede Inps competente, la propria matricola Inps e il codice "ART1" nel campo della causale del contributo.

Con la circolare n. 5/2018, San.Arti. ha chiarito che, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'importo mensile di 25 euro dell'obbligazione alternativa Ear è dovuto sia per Ebna che per la sanità integrativa (San.Arti.): l'impresa è tenuta, quindi, a erogare al lavoratore un importo complessivo di 50 euro mensili per le mensilità previste dai Ccnl, oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGHI DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ DELOCALIZZATE

Con l'interpello n. 1/2018, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto a un quesito relativo agli obblighi in materia di sicurezza per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente, precisando che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

Il caso riguarda un'azienda che, erogando servizi a soggetti committenti, non ha la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali della committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) erogando i servizi in tutti gli ambienti (reparti, *hall*, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, etc.), si è chiesta se:

- l'obbligo imposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008, possa ritenersi assolto attraverso la presa d'atto che il committente ha predisposto un PGE (Piano Gestione Emergenze) che coinvolge anche eventuali lavoratori di aziende terze;
- le sue squadre di emergenza e primo soccorso possano considerarsi sufficienti per tutelare tutti i soggetti, anche appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro;
- la presa d'atto che il committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di aziende terze e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, formalizzata con un verbale di condivisione del PGE stesso, sia sufficiente per ritenere soddisfatto l'obbligo per l'appaltatore di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008.

La citata norma prevede che il datore di lavoro e i dirigenti debbano designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici ai sensi dell'articolo 43, comma 2, D.Lgs. 81/2008. Il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto.

Tra gli obblighi che gravano sul committente sono ricordati i seguenti:

1. verificare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. promuovere, in particolare:
 - la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro, inoltre, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), il quale deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai *"rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"* e deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze, cioè un *"contatto rischioso"* tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La Commissione ha ribadito di non potersi pronunciare sulla correttezza delle modalità in base alle quali le singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto, eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva e, per tale ragione, non ha considerato le richieste di indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, ma ha ricordato che:

- anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente è tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come, ad esempio, nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi;
- il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire *"agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività"*;
- i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REQUISITI PER LA NASPI

Con il messaggio n. 710/2018, l'Inps ha fornito precisazioni in materia di contributi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l'accesso alla NASpl.

Per accedere alla prestazione, infatti, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

L'Istituto ha chiarito che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:

- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione (i predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili sia nell'ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia nell'ipotesi in cui l'astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro);
- i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Tali periodi, pertanto, sono utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l'accesso alla prestazione NASpl.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI PREMI INAIL

Si comunica che l'Inail, con le seguenti circolari, ha illustrato alcune importanti novità, che potrebbero impattare sui costi assicurativi dei datori di lavoro.

In particolare con:

- circolare n. 13 del 2 marzo 2018 è stato comunicato che la riduzione dei premi previsti dall'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, per l'anno 2018 è pari al **15,81%**. Tale riduzione si applica ai premi di competenza 2018 e, pertanto, sia alla rata anticipata sia a quella di saldo da pagare nel 2019;
- circolare n. 15 del 6 marzo 2018 sono state comunicate le retribuzioni convenzionali da applicare al personale che lavora all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. Le predette retribuzioni sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro e trasferimento all'estero in corso di mese.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUZIONE LAVORATORI AGRICOLI 2018

L'Inps, con circolare n. 44 del 9 marzo 2018, ha stabilito le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2018.

Aliquota contributiva 2018

Per l'anno 2018 l'aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 28,90%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Aliquota Fondo pensione lavoratori dipendenti per aziende agricole con processi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al Fpld dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi Inail per gli operai agricoli dipendenti

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro per gli operai agricoli dipendenti sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione	Misura
Assistenza infortuni sul lavoro	10,1250
Addizionale infortuni sul lavoro	3,1185

Agevolazioni per zone tariffarie

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all'articolo 1, c. 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%



[PRELEVA LE TABELLE
CONTRIBUTIVE 2018](#)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018

La Fondazione Enasarco ha provveduto a comunicare le modifiche alla contribuzione dovuta, da aziende committenti e agenti di commercio, per l'anno 2018.

Sono stati inoltre comunicati gli importi massimali provvigionali annui previsti per il calcolo del suddetto contributo:

- pari a 25.275 euro (cui corrisponde un contributo massimo di 4.044 euro) per agenti plurimandatari;
- pari a 37.913 euro (cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro) per agenti monomandatari.

I minimali contributivi dovuti sono pari a:

- 423 euro per agenti plurimandatari;
- 846 euro per agenti monomandatari.

Dal 2018 l'aliquota per il calcolo del contributo previdenziale è pari al 16%, di cui il 3% a titolo di solidarietà.

Si ricorda inoltre che, nel caso l'agente di commercio operi sotto forma di società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che, anche per il 2018, dovrebbe variare in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni	aliquota
Fino ad € 13.000.000	aliquota 4% (di cui 1% a carico agente)
Da € 13.000.001 a € 20.000.000	aliquota 2% (di cui 0,50% a carico agente)
Da € 20.000.001 a € 26.000.000	aliquota 1% (di cui 0,25% a carico agente)
Oltre 26.000.000	aliquota 0,50% (di cui 0,20% a carico agente)

Tutte le novità saranno valide per le provvigioni maturate dal 1° gennaio 2018 e dovranno essere applicate, quale ritenuta per parte carico agente, alla relativa fatturazione. Il committente le utilizzerà, infatti, nella liquidazione del I trimestre 2018, da effettuarsi entro il prossimo 20 maggio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 APRILE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 aprile 2018, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Giovedì 5 aprile

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Martedì 10 aprile

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Lunedì 16 aprile

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Venerdì 20 aprile**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Lunedì 30 aprile**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Rapporto periodico pari opportunità

Le aziende con più di 100 dipendenti con contratto di lavoro subordinato sono tenute, in base all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006, a compilare e inviare il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove esistenti, e alla Consigliera regionale di parità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Scadenze contrattuali

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: **PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2018**

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di aprile 2018.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - ACCORDO 26 LUGLIO 2016	
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 300
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 3 DICEMBRE 2017	
UNA TANTUM - II TRANCHE IMPRESE ARTIGIANE	€ 100
CALZATURE INDUSTRIA - ACCORDO 27 APRILE 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello 8: € 2.163,50
CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2016	
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 250
COMUNICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 27 FEBBRAIO 2018	
UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 75
ELETTRICITÀ - ACCORDO 25 GENNAIO 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello QS: € 3.511,93
GAS ACQUA - ACCORDO 18 MAGGIO 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 2.966,35
INTERSETTORIALE CIFA - ACCORDO 19 DICEMBRE 2016	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi</i> Generalità dei lavoratori – Livello Q: € 2.431,84 Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di reimpiego – Livello 3: € 1.344,12 (I anno); € 1.523,34 (II anno) Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate – Livello Q: € 2.089,47</p> <p>⇒ <i>Settore Pubblici esercizi e turismo</i></p>

	<p>Generalità dei lavoratori – Livello Q: € 2.014,11</p> <p>Lavoratori di primo ingresso nel settore o assunti con contratto di reimpiego – Livello 3: € 1.210,08 (I anno); € 1.371,42 (II anno)</p> <p>Regime differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate – Livello Q: € 1.667,28</p>
--	--

METALMECCANICA PMI CONFAPI - ACCORDO 3 LUGLIO 2017	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Da aprile 2018 decorre l'obbligo di versamento. Ad aprile 2018 le aziende procedono al conguaglio delle quote dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, versando quindi 20 euro per dipendente.

OREFICERIA INDUSTRIA - ACCORDO 18 MAGGIO 2017	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Dal 1° aprile 2018 tutti i lavoratori in forza a tale data sono iscritti a MetaSalute, salvo rinuncia scritta.
PREVIDENZA INTEGRATIVA	La contribuzione a carico azienda è elevata all'1,6% del minimo conglobato.

POLIGRAFICI - ACCORDO 19 FEBBRAIO 2018																																										
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ		A decorrere dal 1° aprile 2018 gli scatti di anzianità sono ridotti da 7 a 5.																																								
EDR COMPENSAZIONE TURNI		È riconosciuta per ogni giornata di prestazione nella fascia oraria 14-4,59 un'indennità giornaliera in cifra fissa, che non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, nei seguenti importi:																																								
		<table><tr><th rowspan="2">Liv.</th><th colspan="10">Fasce orarie</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>5,50</td><td>4</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>2,50</td></tr></table>									Liv.	Fasce orarie										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	7	5,50	4	3	8	4	-	-	5	2,50
Liv.	Fasce orarie																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																
10	7	5,50	4	3	8	4	-	-	5	2,50																																
INDENNITÀ DOMENICALE	INCIDENZA	A fronte del superamento dell'istituto dell'incidenza domenicale, ai lavoratori in servizio alla data del 1° aprile 2018, che nel corso del 2017 hanno beneficiato del trattamento economico previsto dal previgente Ccnl a tale titolo, a decorrere dalla stessa data è riconosciuta una misura compensativa. Per ciascuna domenica lavorata è previsto un importo in cifra fissa: Livello 10: € 14																																								
EX FESTIVITÀ		È soppresso il regime retributivo previsto per la prestazione lavorativa effettuata nelle festività religiose soppresse di S. Giuseppe (19 marzo) e dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Per i soli lavoratori del comune di Roma per la giornata del 29 giugno si applica la disciplina delle festività.																																								
MINIMI TABELLARI		Livello Q: € 1.826,72																																								
INDENNITÀ DI FUNZIONE		Livello Q: € 127,87																																								
ORARIO NORMALE – OPERATORI MULTIMEDIALI		Per i lavoratori che prestano la loro opera nella fascia oraria diurna (6-19) l'orario di lavoro è elevato a 36 ore settimanali.																																								

RADIOTELEVISIONE RAI - ACCORDO 28 FEBBRAIO 2018		
INDENNITÀ	MANCATA	Indennità mensile pari all'8% di stipendio e contingenza. Dal 1° aprile 2018 l'indennità viene riconosciuta, qualora l'orario di lavoro del settore sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7 e, di conseguenza, i
LIMITAZIONE D'ORARIO		

	singoli lavoratori abbiano turni variabili, con NL e riposo mobili.
UNA TANTUM	900 euro

TERME - ACCORDO 24 GENNAIO 2018	
APPRENDISTATO	Livello 1S A: € 1.671,10

TERZIARIO CONFESERCENTI - ACCORDO 12 LUGLIO 2016	
UNA TANTUM	Livello 4: € 80

TESSILI E AFFINI PMI - ACCORDO 12 OTTOBRE 2016	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Tessili e abbigliamento</i> Livello 8: € 2.156,96</p> <p>⇒ <i>Calzature</i> Livello 8: € 2.167</p> <p>⇒ <i>Pelli e cuoio</i> Livello 6Q: € 2.058,03</p> <p>⇒ <i>Penne, spazzole e pennelli</i> Livello 8Q: € 2.116,98</p> <p>⇒ <i>Occhiali</i> Livello 6Q: € 2.104,26</p> <p>⇒ <i>Giocattoli</i> Livello 7Q: € 2.115,08</p>

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CERTIFICAZIONE PER PERMANENZA PROLUNGATA IN PRONTO SOCCORSO

Con il messaggio n. 1074/2018 l'Inps ha fornito istruzioni in merito alle certificazioni utili ad attestare la permanenza di pazienti in pronto soccorso, di durata anche prolungata nel tempo.

Si fornisce il *fac-simile* del comunicato da affiggere in bacheca per informare i lavoratori.



Carta intestata

Alle maestranze

Mediante affissione in bacheca

Oggetto: certificazione per permanenza prolungata in pronto soccorso

Le prestazioni mediche eseguite negli ospedali nei casi di urgenza/emergenza possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.). In molte strutture ospedaliere sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali), ma potrebbero essere utilizzate anche ulteriori denominazioni. La permanenza dei pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni. Taluni ospedali svolgono però le prestazioni direttamente in regime di pronto soccorso e, in questo caso, ciò equivale al ricovero ospedaliero.

Tali situazioni, potendo rendere impossibile la prestazione lavorativa, impongono ai lavoratori gli obblighi di avviso all'azienda e di giustificazione dell'assenza mediante produzione delle idonee attestazioni o del loro numero di protocollo.

A seguito delle precisazioni che l'Inps ha diramato in merito, con la presente rendiamo noto che, nei casi in cui i trattamenti o l'osservazione richiedano ospitalità notturna, le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero e, solo nei casi in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica, i certificati possono essere rilasciati in modalità cartacea.

Possono configurarsi le seguenti ipotesi:

- situazioni che richiedono **ospitalità notturna** del malato, per le quali il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito **certificato di ricovero**;
- situazioni che si esauriscono con dimissione del malato **senza permanenza notturna**, per le quali il **certificato** da produrre è quello di **malattia**.

Se, anche a fronte di ospitalità notturna, non sia stato rilasciato il certificato di ricovero ma quello di malattia, il lavoratore deve fornire ulteriori elementi utili per l'istruttoria, inviando all'Inps e al datore di lavoro apposita documentazione, dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Chiediamo pertanto alle maestranze di volersi attenere alle suddette istruzioni per consentire una corretta determinazione delle prestazioni dovute.

L'ufficio del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

La Direzione _____

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CU INPS E INAIL E DICHIARAZIONI REDDITUALI

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2013 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni utilizzino il canale telematico per l'invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino per abbattere tempi e costi di consegna, pertanto gli Enti previdenziali sono tenuti a rendere disponibile in modalità telematica la certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, con la conseguenza che i lavoratori non riceveranno al loro domicilio la documentazione.

Considerato che chi sia titolare di più CU per il medesimo anno d'imposta è tenuto a effettuare una dichiarazione reddituale (730 e/o Unico) per il cumulo dei redditi percepiti, pare opportuno ricordare ai lavoratori tale obbligo, così che coloro i quali abbiano percepito redditi da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, ad esempio a seguito di infortuni o cassa integrazione, possano provvedere al reperimento della documentazione.

Si fornisce di seguito un comunicato aziendale utile allo scopo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

✂

Carta intestata

Ai lavoratori

Loro sedi

Oggetto: dichiarazioni reddituali 2018 e CU

Con la presente si ricorda che chi avesse percepito redditi per l'anno 2017 da soggetti diversi dalla scrivente può essere tenuto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi (730 e/o Unico) presentando la documentazione utile, tra cui le certificazioni CU.

La scrivente ha già provveduto alla consegna delle CU, ma chi avesse percepito prestazioni direttamente da Inps e Inail o da altri Enti dovrà procurarsi le relative certificazioni, visto che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a usare canali telematici per l'invio di documentazione ai cittadini e, di conseguenza, non li riceverete in automatico ai vostri indirizzi.

Cordiali saluti

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE SCIENTIFICA

Francesco Natalini

COMITATO DI REDAZIONE

Luca Caratti
Roberto Lucarini
Elena Valcarengi
Cristian Valsiglio
Luca Vannoni

COORDINATORE REDAZIONALE

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1822/09

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
servizio.spedizioni@cslavoro.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini: www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2018

Euro 95,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal link:

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di *login*.

ISSN 2039-6686

Per i contenuti di "Informativa impresa & lavoro" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III, titolo III, L. 633/1941 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.